# COMUNE di SAVONA

**SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI**
**U.O. PIANIFICAZIONE**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VENTURI SANDRA il 04/06/2024 09:36:36 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2024 / 46451 del 04/06/2024

**doc. interno**

CLASSIFICAZIONE 06-01 - 2018/3.3

Alla cortese attenzione di

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SEDE

**OGGETTO: V451 – ESPRESSIONE DELLA VIA REGIONALE RIGUARDO AL PROGETTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO AVENTE POTENZA PARI A 9 MW, COMPOSTO DA TRE AEROGENERATORI AVENTI POTENZA PARI A 3 MW CADAUNO, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE NEI COMUNI DI SAVONA, LOC. PIANDELMELO E CAIRO M.NOTTE (SV)". VIA REGIONALE ISTANZA: PROT. N. 450928 DEL 03/05/2024, ACQUISITA AGLI ATTI DEL COMUNE DI SAVONA AL PROT. N. 36775 DEL 06/05/2024. RICHIEDENTE: BH WIND S.R.L.; PARERE ISTRUTTORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE**

In riscontro alla nota interna prot. 38764 del 10/05/2024 Ddi richiesta del parere istruttorio di competenza in riferimento all'oggetto, si riferisce quanto segue:

Nell'ambito del procedimento di cui trattasi il servizio scrivente non rileva competenza in materia ambientale, né paesaggistica (quest'ultima in capo alla Regione).

Si ritiene tuttavia di evidenziare in via di anticipo rispetto alla fase della Autorizzazione unica ,alcuni elementi di rilievo in materia urbanistica.

Sotto il profilo urbanistico e vincolistico si segnala che le opere previste ricadenti nel Comune di Savona interessano aree:

a) assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004; in particolare area vincolata ai sensi del DM 24.04.1985 Complesso paesistico dei boschi di Montenotte ( Lettera c) e d) comma 1 dell'art. 136 DLGS 42/2004). Inoltre i mappali coinvolti interessano aree individuate quali bosco dalla CTR '93 e come tali assoggettate al vincolo paesaggistico.
b) classificate dal vigente PUC come subambito Tni (territori non insediabili) prevalentemente per quanto attiene pale e piazzole;
c) classificate dal vigente PUC come subambito E e E-An per la pista di accesso alla WGT01 (nuovo tratto di raccordo dalla provinciale alla strada oggetto di allargamento in E-An: in tale nuovo tratto non è interessato il bosco CTR ma risulta coperto da folta vegetazione)
d) assoggettate a vincolo idrogeologico;
e) presenza SIC Sito di interesse comunitario IT 1322326 per porzione mappale 13 ma non interessata da opere di posa della pala e relativa piazzola.
f) classificata dal PTCP assetto insediativo come di seguito:

- ANI.MA (aree non insediate - regime di mantenimento) per quanto attiene le opere di allargamento stradale e la realizzazione delle piazzole nei pressi della turbina eolica di nuova installazione;
- ISMA relativamente a porzione ricadenti nel sub ambito E-An ( interessate dall'allargamneto della pista forestale di accesso alla pala WGT011)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VENTURI SANDRA il 04/06/2024 09:36:36 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Registro di Protocollo Generale: 2024 / 46451 del 04/06/2024

Ai fini della conformità al PUC e della conseguente eventuale necessità di far assumere all'AU futura anche valore di variante allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 15.3 delle linee guida nazionali di cui al DM 10/09/2010, si evidenzia in via di anticipo che:

**L'elaborato St1 di PUC -** *Struttura del Piano – Normativa Generale di Attuazione – Norme di Settore all'allegato 5 – Piano Comunale delle Energie Rinnovabili* al paragrafo 2.2.4 ammette l'installazione di impianti eolici su tutto il territorio comunale, salvo quanto stabilito al paragrafo 2.2.4.2, laddove precisa che non è ammesso installare impianti eolici nelle seguenti aree, in quanto in quanto caratterizzate da forte naturalità e integrità:

a) zone soggette a regime di Conservazione (CE) dal PTCP;
b) PSIC IT 1322326 "Foresta di Cadibona"; è comunque prescritto l'obbligo di procedura di valutazione di incidenza per impianti eolici da collocarsi fino a mt 100 dal perimetro dello stesso PSIC.

Il paragrafo fornisce poi indicazioni per la redazione dei progetti di impianti eolici, ai fini della mitigazione dell'impatto ambientale.
L'impianto non insiste sulle aree Sic: si segnala tuttavia che la pala 3 è molto vicina al relativo perimetro.
Tutte le pale ricadono sono in zona ANI.MA per cui i punti a) e b) sono soddisfatti. Per quanto attiene la valutazione di incidenza nel raggio di 100 mt, essa è contenuta nella procedura di VIA.

**Si rileva pertanto che l'impianto risulta, in linea generale, compatibile con la disciplina di PUC, ad eccezione degli elementi di contrasto di seguito evidenziati:**

a) Il nuovo tratto di strada previsto per collegare la SP alla piazzola che ospita la pala 1, previsto quale sistemazione ed allargamento di un tracciato esistente, si configura in difformità dalla disciplina di PUC (Sub-ambito E-An)
**L'elaborato St3 di PUC** per il subambito interessato prevede la possibilità di realizzare nuovi tratti di viabilità alle seguenti condizioni : *Distanza massima dell'edificio di nuova costruzione dalla viabilità carrabile pubblica o di uso pubblico con la creazione di nuovi tratti di viabilità veicolare privata di sviluppo non superiore a m 300, e pendenza max. 10%.*

**L'elaborato St5 di PUC** per gli ambiti Tni/E/An prevede inoltre :

– limitazioni su scavi, reinterri e opere di sostegno (h muri 2,50) laddove ad es in sezione D-D di tav.26 (riguardo al nuovo tratto di viabilità di accesso al sito dove è previsto l'impianto 1) è prevista una terra armata o similare (non quotata) ;

– sempre per quanto attiene l'allargamento della pista forestale, laddove la larghezza è prevista in metri 3 nella configurazione finale (desunto dalle relazioni), risulta maggiore di mt 2,50, in scostamento dalle disposizioni di livello Puntuale di PUC (Struttura del Piano – Norme di livello puntuale di PTCP- St5) per i subambiti in questione,

Si evidenzia che essendo assenti nel progetto foto e disegni adeguati del progetto di allargamento della viabilità, si demanda alla fase di procedimento AU la disamina in dettaglio di tale intervento ai fini della valutazione urbanistica. In ogni caso l'intervento, per quanto desumibile dagli elaborati prodotti, **si pone in variante.**

**La presenza degli elementi in contrasto con la vigente pianificazione comunale sopra evidenziati, e la previsione di procedure espropriative, da rendersi in sede di procedimento unico ex Art.12 comma 3 del Dlgs n.387/2003 e relative linee guida di cui al D.M. 10/09/2010, comporta l'acquisizione dell'assenso del Consiglio Comunale nell'ambito della medesima procedura di rilascio della richiesta AU.**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VENTURI SANDRA il 04/06/2024 09:36:36 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Registro di Protocollo Generale: 2024 / 46451 del 04/06/2024

**********

Circa gli elaborati prodotti si rileva in generale una carenza documentale e descrittiva che dovrà essere colmata in sede di procedimento AU in cui il servizio scrivente dovrà valutare la variante urbanistica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si segnala che occorre:

- documentazione fotografica di ogni sito e della pista forestale(viabilità di accesso alla pala 1) , compreso il punto di innesto e di arrivo con planimetria dei punti di ripresa;
- fotoinserimenti dei singoli siti e della viabilità di accesso alla pala 1;
- progetto quotato della viabilità di accesso alla pala 1 (rilievo, progetto, raffronto in pianta sezione e sviluppo longitudinale ) comprese le opere di ripristino e mitigazione laddove previste;
- le tavole di planimetria e sezioni delle tre pale (le Tavv. 23-24-25 sono insufficienti a descrivere l'intervento, in particolare avuto riguardo alla presenza di una sola sezione trasversale);
- relazione di carattere urbanistico con riferimenti alle norme di PUC del Comune di Savona,comprese quelle di livello puntuale;
- stralcio del PUC con sovrapposizione di tutti gli interventi ricadenti nel comune di Savona a scala opportuna e leggibile;

Si segnala altresì che gli elaborati tecnici (ad es le sezioni) non sono quotati e non riportano le altezze delle scarpate e degli scavi.

Inoltre: in sede di AU ogni elaborato a qualsiasi scala dovrà sempre riportare evidenziati i confini comunali e nelle parti descrittive dovrà essere sempre indicato il territorio comunale di appartenenza dei vari interventi descritti, sia permanenti che provvisori.
Dovrà altresì essere prodotto il piano particellare di esproprio completo di planimetrie catastali ( con puntaule corrispondenza tra le ditte espropriate e le corrispondenti aree oggetto di esproprio o di occupazione temporanea) ove siano individuati con diverso colore i mappali o parti di essi interessati da diversa tipologia di occupazione (permanente, temporanea, servitù ecc.) ivi compresi eventuali accordi sottoscritti con i privati.

Si ritiene infine di evidenziare come l'intervento, in particolare la realizzazione della pala 1, sia eccessivamente invasivo, in quanto interferisce con percorso escursionistico ed interseca il SIC dell'Adelasia, con pesanti trasformazioni e movimenti terra positivi e negativi per complessivi oltre 30.000 mc, necessitando peraltro di una strada dedicata all'impianto, ricavata da una pista forestale (in variante al PUC) che comporta notevole sacrificio in termini di esbosco, per poi intestarsi intersecando l'anello escursionistico dell'Adelasia, impedendone di fatto la sua fruizione nel tratto tra la SP 12 in Comune di Savona e la Cascina Miera cui si collega.
Si rileva inoltre come l'opera comporti un ribassamento e spianamento del colletto per oltre 10 metri di altezza per creare un unico grande pianoro (non quotato) e riporti con scarpate e opere di sostegno di altezza di oltre 8 metri, con consistenti modifche della morfologia del terreno in una mbito limitrofo a siti di intersse naturalistico ( parco Adelasia e SIC Foresta di Cadibona).

Fermo restando che le pertinenti valutazioni verranno rese in sede di procedimento di autorizzazione unica, il presente servizio si riserva comunque di richiedere in tale sede la necessaria documentazione, ribadendo che laddove il progetto comporti modifica al PUC e procedure espropriative, in sede di tale procedimento dovrà essere acquisito l'assenso del Consiglio comunale per le opere ricadenti nel territorio di competenza.

Il responsabile del Servizio Pianificazione
arch. Sandra Venturi

**VENTURI SANDRA**

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
**in data 04/06/2024 09:36:07**

REFERENTI PER LA PRATICA:
istruttore : arch. Marino Antonella
responsabile del Servizio: arch. Sandra Venturi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VENTURI SANDRA il 04/06/2024 09:36:36 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2024 / 46451 del 04/06/2024